



Le opportunità del PSR 2007/2013
La nuova Legge Regionale

Presentazione

Il D.Lgs. 228/01 ha definitivamente compreso l'agriturismo nell'attività agricola rilevandosi un'opportunità per arricchire la qualifica dell'imprenditore agricolo e al tempo stesso per contribuire all'integrazione del reddito aziendale.

La legge quadro nazionale, n. 96 del 20 febbraio 2006 "Disciplina dell'agriturismo" ha definito le linee guida per il comparto cui le regioni devono conformarsi.

È emersa quindi la necessità di rivedere la normativa regionale (L.R.41/84) vecchia di oltre venti anni per adeguarla alla nuova concezione dell'agriturismo e alle più recenti disposizioni in materia di rispetto dell'ambiente, di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore.

La legge regionale n.15 del 6 novembre 2008 "Disciplina per l'attività di agriturismo" ha colmato finalmente il vuoto legislativo.

I principi fondanti della legge sono essenzialmente i seguenti:

- definizione snella e puntuale delle attività di agriturismo, svincolata dalla generica definizione di turismo rurale;
- semplificazione dell'iter amministrativo;
- adozione di un regolamento per l'esecuzione della stessa, che possa essere aggiornato senza ricorso ad interventi legislativi;
- qualificazione delle aziende agrituristiche;
- formazione e aggiornamento degli imprenditori agrituristiche;
- leale collaborazione tra gli enti chiamati all'attuazione del controllo e al sostegno di una attività, quella agriturstica, che nella nostra regione interessa più di 700 aziende.

Grazie alla moderna concezione dell'agriturismo, delineata dal nuovo impianto legislativo, la tipicità territoriale e la sua sostenibile qualificazione diventano un rilevante elemento di diversificazione che trasforma e rinvigorisce l'offerta del turismo agriturstico sul territorio regionale e contribuisce ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, attraverso l'integrazione dei redditi aziendali e il miglioramento delle condizioni di vita.

L'attività agriturstica consente anche di utilizzare al meglio il patrimonio rurale fornendo quindi un valido contributo alla conservazione e alla tutela dell'ambiente. Infine, non è trascurabile il contributo alla valorizzazione dei prodotti tipici e alla tutela e promozione delle tradizioni culturali del mondo rurale.

Andrea Cozzolino

Assessore Regionale all'Agricoltura
e alle Attività Produttive

LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 6 NOVEMBRE 2008

“DISCIPLINA PER L’ATTIVITÀ DI AGRITURISMO”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1 **Finalità**

1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, disciplina, promuove e sostiene le attività agrituristiche al fine di favorire:
 - a) lo sviluppo agricolo e forestale ed il riequilibrio del territorio;
 - b) la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali per contrastare l’esodo;
 - c) la creazione di nuove opportunità occupazionali con attenzione alle donne e ai giovani;
 - d) il recupero e la migliore utilizzazione del patrimonio rurale, naturale ed edilizio;
 - e) la conservazione e la tutela delle risorse naturali, ambientali e paesaggistiche;
 - f) la promozione e la valorizzazione dei prodotti dell’agricoltura e dell’artigianato, caratteristici e tradizionali del mondo rurale;
 - g) il recupero, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale del mondo rurale;
 - h) la promozione e lo sviluppo dei rapporti tra la città e la campagna;
 - i) la funzione educativa e didattica dell’attività agricola;
 - l) la costituzione di aziende agrituristiche-venatorie, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1996, n. 8.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:
 - a) stabilisce i criteri, i limiti e gli obblighi amministrativi per l’esercizio dell’attività agriturbistica;
 - b) favorisce e sostiene la promozione dell’offerta agriturbistica;

- c) sostiene iniziative volte alla formazione professionale degli operatori agrituristici;
- d) vieta, nei pressi degli agriturismi e comunque nei territori facenti parte dei parchi naturali, l'insediamento di attività potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente e per il paesaggio.

Art. 2

Definizione dell'attività di agriturismo

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristiche i soggetti di cui all'articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
3. Rientrano fra le attività agrituristiche:
 - a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
 - b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
 - c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
 - d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.
4. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

Art. 3

Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero

1. Possono essere utilizzati per svolgere le attività previste dalla presente legge:
 - a) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nel fondo nonché gli edifici o parti di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso fondo;
 - b) i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicati nei borghi e nei centri abitati ove è situato il centro aziendale per i quali deve essere garantita la conservazione della ruralità;
 - c) le superfici aziendali da destinare ad attività ricreative, sportive e di accoglienza.
2. La eventuale ristrutturazione dei locali di cui al comma 1 è eseguita nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti nonché delle caratte-

ristiche ambientali delle zone interessate mediante l'utilizzo di tipologie e di materiali tradizionali della zona.

3. I locali utilizzati ad uso agriturismo sono assimilati ad ogni effetto alle abitazioni rurali; lo svolgimento di attività agrituristiche non costituisce distrazione della destinazione agricola del fondo e degli edifici interessati e non comporta cambio di destinazione d'uso degli edifici censiti come rurali e come beni strumentali, ai sensi dell'articolo 3, comma 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 536.

Art. 4

Funzioni e compiti amministrativi della Regione

1. Sono riservati alla Regione le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) l'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 1;
 - b) l'adozione di direttive e l'esercizio dei poteri sostitutivi per le funzioni conferite alle Province e ai Comuni, di cui agli articoli 5 e 6;
 - c) la concessione di contributi per iniziative a favore dell'agriturismo, di cui all'articolo 17;
 - d) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
 - e) le attività di studio, ricerca, sperimentazione, formazione professionale e promozione;
 - f) l'istituzione dell'archivio regionale.

Art. 5

Funzioni e compiti amministrativi delle Province

1. Sono attribuiti alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) la vigilanza ed il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui alla presente legge, compreso il controllo sul possesso dei requisiti inerenti la classificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d);
 - b) l'attribuzione della classificazione delle aziende agrituristiche, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, sulla base del livello di confortevolezza dell'ospitalità, della varietà dei servizi e della caratterizzazione enogastronomica, naturalistica e culturale dell'accoglienza;
 - c) l'individuazione del fabbisogno di formazione per gli imprenditori agrituristiche e per gli addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche;
 - d) l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 10, comma 5, della presente legge.

Art. 6

Funzioni e compiti amministrativi dei Comuni

1. Sono attribuiti ai Comuni le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:
 - a) le attività relative alle dichiarazioni di inizio di attività;
 - b) l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 12.

Art. 7
Esercizio dell'attività agrituristica

1. Gli imprenditori agricoli che intendono esercitare l'attività di agriturismo presentano al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale sono allegati:
 - a) la relazione tecnico-economica, redatta da tecnico abilitato, sull'azienda agricola e sulle attività agrituristiche proposte che accerta il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola di cui all'articolo 10;
 - b) il possesso dell'attestato di formazione per addetti alle attività connesse all'igiene degli alimenti, ai sensi del decreto regionale dirigenziale del 23 febbraio 2005, n.46;
 - c) la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante la insussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 96/2006;
 - d) il titolo attestante il possesso dei fabbricati e dei terreni costituenti l'azienda;
 - e) il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ai sensi della vigente normativa in materia previdenziale ed assicurativa dei propri dipendenti;
 - f) il rispetto degli obblighi fiscali secondo le vigenti disposizioni in materia;
 - g) la documentazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con data di inizio attività, partita IVA e codice fiscale;
 - h) le visure catastali di mappa e di partita relative ai fabbricati aziendali e ai terreni da destinare ad uso agrituristico. I fabbricati aziendali devono risultare in regola con le vigenti disposizioni urbanistiche, già accatastati alla categoria rurale o alla categoria D10 o per i quali risulta presentata istanza, corredata da dichiarazione di possesso dei requisiti necessari di aggiornamento catastale;
 - i) gli elaborati grafici in scala 1:100 dei locali e delle aree da destinare ad uso agrituristico. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisoriale per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;
 - l) la planimetria generale delle superfici aziendali con l'ubicazione di tutti i fabbricati in essa presenti e la relativa destinazione d'uso;
 - m) il parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio relativo ai locali da adibire all'attività. In particolare, l'autorità sanitaria nella valutazione dei requisiti dei locali di trattamento e di somministrazione di sostanze alimentari e del relativo piano aziendale e di autocontrollo igienico-sanitario tiene conto della diversificazione e della limitata quantità delle produzioni, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri.
2. L'attività agrituristica può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio attività al Comune. Contestualmente all'inizio dell'attività l'imprenditore ne dà comunicazione al Comune, alla Provincia e alla Regione.
3. Il Comune, compiuti i necessari accertamenti, può formulare, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, rilievi motivati prevedendo i rela-

tivi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal Comune.

4. Se il richiedente è persona giuridica, oltre ai documenti di cui al comma 1, sono allegati:
 - a) l'atto costitutivo e lo statuto;
 - b) il certificato di vigenza e il certificato fallimentare;
 - c) la deliberazione del consiglio di amministrazione che approva il progetto di attività agrituristica ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza.
5. Se il richiedente intende intraprendere un'attività per un numero di ospiti non superiore a dieci deve allegare la documentazione di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), l).
6. Non possono esercitare l'attività agrituristica, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, nel triennio, condanna per uno dei delitti in materia d'igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti, secondo la vigente normativa;
 - b) sono sottoposti a misure di prevenzione, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modifiche, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.
7. Il Comune provvede a trasmettere, anche per via telematica, copia della dichiarazione di inizio dell'attività ed i provvedimenti adottati alla Provincia e all'ufficio regionale competente.

Art. 8

Archivio regionale

1. Presso l'assessorato regionale all'agricoltura è istituito l'archivio regionale delle aziende agrituristiche ai fini del monitoraggio e per gli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge n. 96/2006.
2. L'archivio regionale cura l'elaborazione dei dati per la predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 21.
3. Le modalità di tenuta dell'archivio sono disciplinate dal regolamento.

Art. 9

Riserva di denominazione

1. L'uso delle denominazioni agriturismo e dei termini attributivi derivati sono riservati esclusivamente alle attività svolte ai sensi della presente legge.

Art. 10

Connessione e prevalenza

1. L'attività di agriturismo è esercitata in rapporto di connessione con l'attività agricola che rimane prevalente.

2. Ai fini della presente legge il carattere di prevalenza dell'attività di coltivazione del fondo, della silvicoltura e dell'allevamento di animali rispetto all'attività agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica sulla base delle tabelle di cui al comma 5.
3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.
4. La connessione dell'attività agrituristica si realizza quando l'azienda agricola, in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, è idonea anche allo svolgimento dell'attività agrituristica, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e del regolamento.
5. Le tabelle tempo-lavoro sono individuate dal regolamento e sono aggiornate ogni tre anni. Gli aggiornamenti sono adottati dalla Giunta regionale, sentito il comitato tecnico regionale di cui all'articolo 15.

Art. 11

Obblighi degli operatori agrituristici

1. Gli operatori agrituristici sono tenuti:
 - a) a comunicare al Comune le tariffe, il periodo di apertura e, se intendono procedere alla chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura;
 - b) ad esporre al pubblico una tabella indicante i servizi offerti;
 - c) ad osservare le disposizioni di cui all'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - d) a comunicare al Comune qualsiasi variazione dell'attività, entro quindici giorni dalla variazione, confermando sotto la propria responsabilità la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge;
 - e) a somministrare alimenti e bevande nel rispetto di quanto previsto dal regolamento.

Art. 12

Sanzioni amministrative

1. L'imprenditore che esercita l'attività di agriturismo in violazione dell'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività.
2. Chiunque utilizza le denominazioni di cui all'articolo 9 ovvero utilizza denominazioni suscettibili di indurre in errore i potenziali utenti ovvero viola i criteri di classificazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge n. 96/2006, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese su un quotidiano a diffusione regionale e nazionale la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. L'imprenditore è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 500,00 nei seguenti casi:

- a) esposizione o applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati al Comune; b) omessa comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e d); c) omessa o incompleta comunicazione delle tariffe di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a); d) omessa esposizione ovvero errata o incompleta compilazione della tabella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b).
- 4. Alle violazioni previste nel regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 1.000,00.
- 5. Nel caso di più violazioni di disposizioni previste dalla presente legge o dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 1 e nel caso di reiterazione delle violazioni si applicano gli articoli 8 e 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal Comune competente che introita i relativi proventi.
- 7. L'irrogazione delle sanzioni è disposta in osservanza della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
- 8. Sono fatte salve le sanzioni di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - Testo unico delle leggi sanitarie - nonché per quanto applicabili le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali.

Art. 13 **Norme igienico-sanitarie**

- 1. Gli immobili, le attrezzature ed i servizi destinati all'attività agrituristica sono organizzati e gestiti in modo da garantire l'igiene e la sicurezza degli ospiti e degli operatori.
- 2. Nella valutazione dei requisiti igienico-sanitari si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, in particolare per quanto attiene all'altezza ed al volume dei locali in rapporto alle superfici aero-illuminanti.
- 3. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle disposizioni della vigente normativa comunitaria e statale.
- 4. L'autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei locali adibiti al trattamento ed alla somministrazione di sostanze alimentari e del piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della diversificazione e delle quantità delle produzioni al fine del rilascio dell'autorizzazione.
- 5. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 5, può essere consentito l'uso della cucina domestica.
- 6. Il regolamento di cui all'articolo 19, comma 1, disciplina, nel rispetto della normativa vigente, gli ulteriori requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza delle strutture destinate all'esercizio dell'attività agrituristica.

Art. 14 **Svolgimento dei controlli sulle attività agrituristiche**

- 1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sull'esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge, i presidenti delle Province ed i sindaci possono promuovere la stipula di intese fra le amministrazioni competenti per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli amministrativi e sulla qualità dell'accoglienza.

2. Le intese di cui al comma 1 garantiscono che i controlli sono svolti con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione.
3. I controlli sono svolti anche a campione per la cui scelta sono prese in considerazione segnalazioni di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato e sono immediatamente comunicati con i relativi esiti alle amministrazioni competenti.
4. Copia delle intese di cui al comma 1 è trasmessa, anche per via telematica, all'ufficio regionale competente.

Art. 15

Comitato tecnico regionale per l'agriturismo

1. È istituito presso l'assessorato all'agricoltura della Regione, quale organo consultivo in materia di agriturismo, il comitato tecnico regionale per l'agriturismo, di seguito denominato comitato tecnico regionale, costituito da:
 - a) il dirigente del settore competente in materia di agriturismo o suo delegato, che lo presiede;
 - b) un dirigente dell'assessorato all'urbanistica, politiche del territorio, edilizia pubblica e abitativa;
 - c) un dirigente dell'assessorato alla sanità;
 - d) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale;
 - e) un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani designato dall'associazione;
 - f) un rappresentante designato da ciascuna delle Province;
 - g) un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, con funzioni di segretario.
2. Il comitato tecnico regionale svolge i seguenti compiti:
 - a) esprime parere sul regolamento di cui all'articolo 19, comma 1;
 - b) stabilisce i criteri per monitorare e fornire i dati per il rapporto annuale di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 96/2006;
 - c) propone l'adozione di strumenti di comunicazione per lo scambio di esperienze sul territorio regionale;
 - d) propone attività di indagine, studio, ricerca e promozione;
 - e) esprime pareri sui criteri di concessione dei contributi a favore delle imprese agrituristiche e sulle attività di formazione.
3. Il comitato tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è insediato quando sono stati nominati i due terzi dei componenti; le sedute del comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

Art. 16

Formazione

1. La Regione, in collaborazione con le Province e con le associazioni degli operatori agrituristici, sostiene lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge anche attraverso attività di formazione professionale.

Art. 17

Iniziative ammesse a incentivi

1. Alle imprese singole o associate che esercitano l'attività agrituristica si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dalle vigenti leggi di finanziamento nel settore agricolo.
2. Per l'attuazione delle finalità della presente legge possono essere ammesse a beneficio le seguenti iniziative:
 - a) il recupero, il riattamento, il risanamento conservativo, la riqualificazione funzionale di edifici, alloggi e locali da destinare ad attività agrituristica;
 - b) il recupero ed il restauro nonché l'acquisto dell'arredamento per i locali da destinare all'accoglienza, alla ristorazione, all'esposizione, al consumo e alla vendita dei prodotti;
 - c) la realizzazione di microimpianti per la lavorazione ovvero la trasformazione dei prodotti agricoli aziendali;
 - d) l'allestimento delle aree di sosta per i campeggiatori;
 - e) la realizzazione di impianti e di aree attrezzate per le attività ricreative, didattiche, culturali e sportive, ivi compresi i percorsi aziendali, i recinti per l'equiturismo;
 - f) le nuove costruzioni di servizi igienico-sanitari per l'agricampeggio;
 - g) il miglioramento dell'accessibilità e della viabilità aziendale, ivi compresa la realizzazione di aree di sosta;
 - h) la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energie alternative da utilizzare esclusivamente in azienda ad uso agrituristico;
 - i) l'acquisto di cavalli da sella ed altri animali con le connesse strutture ed attrezzature;
 - l) la realizzazione di impianti ad uso collettivo.

Art. 18

Interventi promozionali

1. La Regione, in collaborazione con le associazioni degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello regionale, può finanziare:
 - a) manifestazioni, campagne pubblicitarie, soggiorni di vacanze ovvero di lavoro a scopo divulgativo per la valorizzazione dell'ambiente e delle tradizioni del mondo rurale e dei prodotti tipici regionali e biologici anche di concerto con il programma promozionale dell'assessorato regionale al turismo;
 - b) sistemi informatici di presentazione, promozione e commercializzazione, in Italia e all'estero, dell'offerta agrituristica.

Art. 19

Strumenti di attuazione

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione, sentito il comitato tecnico regionale, adotta un regolamento di attuazione della presente legge, nel quale sono disciplinati:
 - a) i criteri e le modalità per l'assegnazione della classificazione alle aziende agrituristiche, sulla base dei parametri adottati dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

- b) l'individuazione della quota di prodotti propri e di quelli acquistati tramite normali canali commerciali, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 96/2006;
 - c) i criteri per l'accertamento del rapporto di connessione delle attività agrituristiche e le tabelle di lavoro, di cui all'articolo 10, comma 5;
 - d) le norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi delle strutture agrituristiche e delle aree attrezzate per il tempo libero;
 - e) le disposizioni igienico-sanitarie relative agli immobili e alle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche, nel rispetto della normativa vigente; le disposizioni igienico-sanitarie per la somministrazione e la preparazione dei pasti, nel rispetto della vigente normativa;
 - f) i requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attività di macellazione di animali allevati in azienda;
 - g) i requisiti per l'ospitalità in spazi aperti;
 - h) le disposizioni per la conduzione delle piscine;
 - i) i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi di preparazione per l'attività agriturstica.
2. Gli strumenti e le competenze tecniche necessari all'attuazione dei processi e delle attività di preservazione e sviluppo del patrimonio forestale, agricolo e agriturstico di cui alla presente legge sono assicurati dalla Giunta regionale anche preservando l'utilizzazione a carattere permanente delle risorse tecniche convenzionate di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2001, n.10. Nell'ambito dell'autonomia organizzativa e delle conseguenti potestà regionali di cui all'articolo 117, comma 4, della Costituzione e nel rispetto delle modalità di programmazione triennale dei fabbisogni di personale e relative procedure di consultazione, la Giunta regionale adotta le deliberazioni e gli atti necessari. Il piano esecutivo è deliberato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è attuato attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro e non oltre il 30 giugno 2009, previa verifica del pregresso svolgimento e superamento di procedure selettive di tipo concorsuale. Il piano individua i parametri per l'inquadramento in relazione al titolo di studio posseduto e alla competenza e professionalità già acquisite nell'amministrazione regionale. L'amministrazione regionale continua in ogni caso ad avvalersi del personale di cui al presente comma durante tutto il periodo di attuazione del piano. Le somme previste sull'unità previsionale di base 2.77.191 del bilancio di previsione 2008, capitolo 3586, necessarie per il pagamento dei tecnici agricoli di cui al presente comma, sono trasferite, a decorrere dal 1 gennaio 2009, sulla upb 6.23.104.

Art. 20

Norme transitorie, abrogazioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 19, comma 1; da tale data è abrogata la legge regionale 28 agosto 1984, n. 41.
2. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della previgente disciplina.

Art. 21
Clausola valutativa

1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, anche sulla base dei dati forniti dalle Province, una relazione comprendente:
 - a) una valutazione sul conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;
 - b) i dati relativi all'attività di controllo, di cui all'articolo 14, svolta dagli enti competenti;
 - c) l'entità delle sanzioni irrogate ai soggetti destinatari della presente legge;
 - d) i dati relativi al numero degli esercizi in attività;
 - e) il numero dei locali di proprietà dell'imprenditore agricolo utilizzati per attività agrituristiche;
 - f) il numero di immobili destinati ad attività agrituristiche per le quali è stato necessario effettuare interventi di recupero ovvero di restauro;
 - g) i dati relativi ai contributi concessi, alla tipologia delle iniziative finanziate e ai soggetti beneficiari;
 - h) i dati relativi all'utilizzo di prodotti tipici;
 - i) la qualità e la quantità delle attività promozionali, di studio, di ricerca e di formazione professionale promosse;
 - l) lo stato delle procedure adottate per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e dell'adempimento dei compiti stabiliti dalla legge;
 - m) l'analisi delle opportunità occupazionali attivate dalla legge con riferimento ai dati relativi agli indicatori di occupazione della popolazione residente nei Comuni rurali.

Art. 22
Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte a valere sulla misura 3.1.1 "Diversificazione in attività non agricole" del Programma di sviluppo rurale della regione Campania approvato dalla Comunità Europea in data 24 ottobre 2007 per l'intero periodo 2007-2015 e per un importo pari ad euro 33.962.894,00 e sulla misura 3.3.1 "Formazione ed Informazione" del PSR della regione Campania per un importo pari ad euro 480.000,00.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

6 novembre 2008

Bassolino

LEGGE REGIONALE: “Disciplina per l’attività di agriturismo”.

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all’art. 1

Comma 1, lettera l).

Legge regionale 10 aprile 1996, n. 8: “Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania”.

Nota all’art. 2

Comma 1.

Codice civile

Art. 2135: “Imprenditore agricolo”.

“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

Art. 1: “ Imprenditore agricolo”.

Comma 2: “2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”.

Comma 2.

L. 20 febbraio 2006, n. 96: “Disciplina dell’agriturismo”.

Art. 2: “Definizione di attività agrituristiche”.

“1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-*bis* del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.

3. Rientrano fra le attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell’articolo 4, comma 4;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268;

d) organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo”.

Nota all’art. 3

Comma 3.

L. 23 dicembre 1996, n. 662: “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”.

Art. 3: “Disposizioni in materia di entrata”.

Comma 156: “Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , è disposta la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, tenendo conto del fatto che la normativa deve essere applicata soltanto all’edilizia rurale abitativa con particolare riguardo ai fabbricati siti in zone montane e che si deve provvede-

re all'istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali, ivi compresi quelli destinati all'attività agrituristica, considerando inoltre per le aree montane l'elevato frazionamento fondiario e l'elevata frammentazione delle superfici agrarie e il ruolo fondamentale in esse dell'agricoltura a tempo parziale e dell'integrazione tra più attività economiche per la cura dell'ambiente. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto dai commi 8, primo periodo, e 9 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1997".

D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 536: "Regolamento recante modifiche al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139, concernente la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali".

Nota all'art. 5

Comma 1, lettera b).

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 9: "Riserva di denominazione. Classificazione".

"1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6.

2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali".

Nota all'art. 7

Comma 1.

L. 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Art. 19: "Dichiarazione di inizio attività".

"1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica

sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”.

Comma 1, lettera c).

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”.

Art. 46: “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”.

“1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;

- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato".

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 6: "Disciplina amministrativa".

Comma 1: "1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

- a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;
- b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali".

Comma 1, lettera i).

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 già citato nella nota all'articolo 2, comma 1.

Art. 3: "Attività agrituristiche".

"1. Rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristiche si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti.
2. Possono essere addetti ad attività agrituristiche, e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale, i familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale.
3. Alle opere ed ai fabbricati destinati ad attività agrituristiche si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, lettera a) ed all'articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nonché di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche".

L. 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Art. 24: "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche".

Comma 2: "2. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 , e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 , e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della citata legge n. 13 del 1989 , non possano venire concesse, per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere provvisorie, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 , nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi".

Comma 6, lettera b).

L. 27 dicembre 1956, n. 1423: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità".

Nota all'art. 8

Comma 1.

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 13: "Osservatorio nazionale dell'agriturismo".

- “1. Al fine di fornire informazioni utili per lo svolgimento delle attività di indirizzo e di coordinamento di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali, nonchè allo scopo di favorire la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio nazionale, le regioni inviano annualmente allo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali una relazione sintetica sullo stato dell’agriturismo nel territorio di propria competenza, integrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni emanate in materia.
2. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l’Osservatorio nazionale dell’agriturismo, al quale partecipano le associazioni di operatori agrituristici più rappresentative a livello nazionale.
3. L’Osservatorio nazionale dell’agriturismo cura la raccolta e la elaborazione delle informazioni provenienti dalle regioni e dalle associazioni di cui al comma 2, pubblicando annualmente un rapporto nazionale sullo stato dell’agriturismo e formulando, anche con il contributo di esperienze estere, proposte per lo sviluppo del settore.
4. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.

Nota all’art. 11

Comma 1, lettera c).

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773: “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

*Art. 109: “1. I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulotte*, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.*

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell’interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno”.

Nota all'art. 12

Comma 2.

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all'articolo 2, comma 2.

Art. 9 già citato nella nota all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Comma 5.

L. 24 novembre 1981, n. 689: “Modifiche al sistema penale”.

Art. 8: “Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”.

“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono, sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 8-bis: “Reiterazione delle violazioni”.

“Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un'altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato”.

Comma 7.

Legge regionale 10 gennaio 1983, n. 13: “Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati”.

Comma 8.

Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265: “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”.

Nota all’art. 15

Comma 2, lettera b).

Comma 1.

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all’articolo 2, comma 2.

Art. 13 già citata nella nota all’articolo 8, comma 1.

Nota all’art. 19

Comma 1, lettera b).

L. 20 febbraio 2006, n. 96 già citata nella nota all’articolo 2, comma 2.

Art. 4: “Criteri e limiti dell’attività agrituristica”.

Comma 4: “Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell’offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) l’azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate;
- b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti;
- c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande;
- d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe;
- e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell’offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità;

f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività”.

Comma 2.

Legge regionale 11 agosto 2001, n. 10: “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”.

Art. 67: “1. Ai fini dell'attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, nell'ambito del POR Campania 2000/2006, è disposta la prosecuzione a valere dall'anno 2002, delle attività dei tecnici già convenzionati per supportare l'istruttoria tecnica amministrativa delle pratiche POP 1994/1999, relative al settore agricolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 1 del presente articolo, stimato indicativamente in lire 6 miliardi, si farà fronte con apposito stanziamento in occasione della legge di bilancio 2002. Per gli anni successivi il relativo onere sarà determinato con legge di bilancio di previsione.

3. Ai fini dell'attuazione delle misure del POR Campania 2000/2006, è disposta la prosecuzione dell'utilizzo, a partire dall'anno 2002 e fino all'anno 2008, dei servizi di assistenza tecnica della SOVAGRI che ha maturato, in materia di interventi comunitari in agricoltura, una specifica esperienza quale Organismo intermediario attuatore di sovvenzione globale in agricoltura. Per l'acquisizione dei servizi anzidetti, la Giunta regionale provvederà alla stipula di apposita convenzione con la Società.

4. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, stimato indicativamente in lire 600 milioni per anno, si farà fronte, a partire dall'esercizio finanziario 2002, con le risorse recate dal Capitolo corrispondente al Capitolo n. 3526 dell'attuale bilancio di previsione per l'anno 2001.

5. Per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio”.

Cost. 27 dicembre 1947: “Costituzione della Repubblica italiana”.

Art. 117: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;*
- b) immigrazione;*
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;*
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;*
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;*
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;*
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;*
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;*

- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”.

Nota all'art. 20

Comma 1.

Legge regionale 28 agosto 1984, n. 41: “Interventi per favorire l'agriturismo in Campania”.

**PROPOSTA
REGOLAMENTO**

ALLEGATO A

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 15 del 6 novembre 2008 (Disciplina per l'attività di agriturismo)

Art. 1 **Esercizio dell'agriturismo**

L'esercizio dell'attività agrituristica, come da art.7, prevede la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, presentata al Comune in cui ha sede la struttura agrituristica dall'imprenditore agricolo proprietario dell'azienda o comunque titolare di altro diritto reale o personale di godimento su di essa, con esclusione del contratto di comodato.

Art. 2 **Connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell'attività agricola**

Al fine di garantire il rispetto dei criteri di uniformità sul territorio, la relazione tecnico-economica, che accerti il rapporto di connessione delle attività agrituristiche e la prevalenza dell'attività agricola è corredata dai documenti indicati nell'art. 7 della legge.

Da detta relazione devono risultare deducibili le informazioni di seguito riportate:

- a) descrizione dell'azienda agricola, con l'indicazione dell'ordinamento produttivo, della produzione lorda vendibile e del tempo/lavoro occorrente per l'ordinaria gestione dell'azienda;
- b) descrizione dell'attività agrituristica prevista, con l'indicazione della capacità ricettiva, del periodo di esercizio e dell'offerta dei prodotti aziendali;
- c) consistenza dei fabbricati aziendali, con l'indicazione della loro utilizzazione per l'esercizio dell'attività agricola e dell'attività agrituristica, per quest'ultima devono essere dettagliate l'altezza minima e massima e le superfici illuminanti;
- d) connessione delle attività agrituristiche e prevalenza dell'attività agricola;
- e) prevalenza nella somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, dei prodotti aziendali.

La connessione (art.10) si realizza quando l'azienda agricola, in relazione alla sua ubicazione ed estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura ed alla varietà delle coltivazioni e degli allevamenti praticati, agli spazi disponibili negli edifici in essa ricompresi, al numero degli addetti e al grado del loro impegno agricolo, risulti idonea anche all'attività agrituristica.

Il carattere di prevalenza (art.10) delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali rispetto all'attività agrituristica ed attività connesse, s'intende realiz-

zato quando il tempo-lavoro impiegato nelle attività agricole è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica. Il calcolo del rapporto tempo-lavoro deve essere effettuato utilizzando le tabelle definite nell'allegato B che saranno aggiornate, ogni tre anni o in seguito ad eventuali intervenute modifiche legislative, con deliberazione di Giunta Regionale su proposta del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni.

Per attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo lavoro è determinato sommando il tempo lavoro di ciascuna azienda associata anche quando l'attività agrituristica è concentrata in una unica sede.

La prevalenza dei prodotti aziendali, nelle pietanze proposte, nonché il vino e l'olio, si intende realizzata quando i prodotti propri e/o provenienti da aziende dello stesso territorio risultano non inferiori al 50%

In ogni caso i prodotti non regionali non possono superare il 15 per cento

La provenienza dei prodotti deve essere indicata agli ospiti tramite informazioni scritte.

L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti o è data ospitalità ai campeggiatori utilizzando fino a cinque piazzole.

Art. 3

Strutture agrituristiche e aree attrezzate per il tempo libero - Norme tecniche per la realizzazione dei servizi igienici, dei volumi tecnici e degli impianti sportivo-ricreativi

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge, le nuove strutture per i servizi igienico-sanitari e i nuovi volumi tecnici possono essere realizzati a condizione che:
 - a) per comprovati motivi strutturali e di sicurezza non sia possibile utilizzare le strutture esistenti;
 - b) le strutture e i volumi siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale;
 - c) le tipologie, gli elementi architettonici e i materiali utilizzati siano tipici dell'edilizia rurale del luogo;
2. Gli impianti sportivi a carattere ricreativo possono essere realizzati a condizione che siano strettamente funzionali al soggiorno temporaneo dell'ospite e che siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.

Art. 4

Requisiti igienico-sanitari

Ai sensi dell'articolo 7 comma 5 della legge per l'idoneità dei locali è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti per i locali di abitazione quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

Negli altri casi come da requisiti di seguito indicati.

REQUISITI DEI LOCALI PER LA SOMMINISTRAZIONE

1. I locali destinati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande devono avere una superficie non inferiore a 1,5 metri quadrati per posto tavola.
2. I locali devono essere dotati di finestre esterne per garantire il ricambio d'aria. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione.
3. Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione di pasti, alimenti e bevande deve essere disponibile almeno un servizio igienico facilmente accessibile e non comunicante direttamente con i locali di somministrazione.
4. Il servizio di cui al comma 3 deve essere dotato di:
 - a) pavimento lavabile e disinfettabile;
 - b) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;
 - c) adeguata aerazione, naturale o meccanica;
 - d) w.c. con impianto di scarico acqua a doppia erogazione;
 - e) lavabo fornito di sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso anche in tessuto, approvvigionato con acqua potabile calda e fredda, munito di comando di erogazione acqua non manuale;
 - f) contenitore per rifiuti con comando a pedale.

REQUISITI DEI LOCALI PER LA PREPARAZIONE DEI PASTI

1. I locali polifunzionali delle aziende agrituristiche adibiti a cucine-laboratori per la preparazione di pasti, alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti:
 - a) sufficiente aerazione ed illuminazione naturale garantita dalla presenza di aperture sull'esterno. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione;
 - b) superficie minima di 10 metri quadrati oltre i dieci posti, con un incremento di 0,20 metri quadrati per ogni posto oltre i quindici. La superficie può essere costituita dalla sommatoria dei locali adibiti rispettivamente alle funzioni di cui alle lettere f), g) e h);
 - c) pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;
 - d) pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;
 - e) finestre e porte esterne protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori;
 - f) zona di lavaggio e preparazione alimenti dotata di lavello;
 - g) zona di cottura;
 - h) zona di lavaggio stoviglie, attrezzata con lavello e lavastoviglie;
 - i) lavamani o, o in alternativa, il lavello della zona lavaggio stoviglie deve essere dotato di comando di erogazione acqua non manuale e attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso;
 - j) contenitore per rifiuti con comando a pedale;
 - k) cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da poter convogliare all'esterno i fumi ed i vapori oltre il colmo del tetto;

- l) tavoli da lavoro con superficie lavabile;
 - m) armadietti per riporre le stoviglie;
 - n) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;
 - o) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti non più di venti pasti;
 - p) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima;
 - q) spazio, o locale, idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti con scaffali in materiale lavabile e disinfettabile;
 - r) servizi igienici per gli operatori alimentari .
2. I servizi igienici per gli operatori alimentari devono avere in particolare i seguenti requisiti:
- a) non essere direttamente comunicanti con il locale autorizzato;
 - b) avere uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l'antibagno dei servizi igienici e dotato di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero corrispondente a quello degli addetti. La porta dell'antibagno deve essere dotata di dispositivo per la chiusura automatica;
 - c) essere dotati di lavabo ad acqua corrente con comando di erogazione acqua non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.
3. Nel caso in cui il locale autorizzato sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare i locali dell'abitazione quali spogliatoi e i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.

REQUISITI IGIENICO-SANITARI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI MACELLAZIONE DI ANIMALI ALLEVATI IN AZIENDA
SPECIE ANIMALI ALLEVATE IN AZIENDA AI FINI DELLA MACELLAZIONE

La macellazione degli animali allevati in azienda deve essere effettuata in un apposito locale polifunzionale posto all'interno dell'azienda agricola, autorizzato ai sensi della l. 283/1962.

QUANTITÀ DI ANIMALI E MODALITÀ DI MACELLAZIONE

1. La macellazione in azienda di conigli, di selvaggina di allevamento e di volatili da cortile allevati è consentita nell'ambito delle seguenti quantità e comunque per un numero massimo totale di 70 capi a settimana:
- a) conigli e selvaggina della famiglia dei leporidi nella misura massima di 500 capi all'anno;
 - b) volatili appartenenti alle specie polli (genere Gallus), tacchini (genere Meleagris), faraone (genere Numida), anatre (genere Anas) e oche (genere Anser) e selvaggina

- da penna (pernici, piccioni, starne, fagiani, e altre) nella misura massima di 2000 volatili all'anno;
- c) in virtù della valorizzazione delle tipicità locali e di favorire piccoli allevamenti quale valore culturale legato all'attività agrituristica, è ammessa la macellazione di suini e ovicaprini con le modalità previste dalle norme vigenti per l'uso familiare. Gli animali macellati sono soggetti alla visita post-mortem da parte dell'azienda ASL secondo le modalità per la macellazione ad uso domestico.
2. Nell'autorizzazione sanitaria per la macellazione di animali allevati in azienda è stabilito il numero massimo di animali macellabili in un anno nella singola azienda, suddivisi per specie.
 3. L'imprenditore deve concordare con il servizio veterinario dell'azienda ASL il giorno e l'ora della macellazione, al fine di consentire l'effettuazione dei previsti controlli veterinari. Per le tariffe si fa riferimento al tariffario regionale in vigore.
 4. La macellazione degli animali delle singole specie deve essere effettuata in tempi diversi, previa pulizia e disinfezione.
 5. Il trasporto degli scarti della macellazione può essere differito oltre le ventiquattro ore, su preventiva autorizzazione dell'ente pubblico che ha autorizzato la macellazione, e documentato tramite un registro di carico e scarico. La conservazione degli stessi avviene in appositi imballi a perdere (sacchi di plastica chiusi con un laccio) completi di data di confezionamento e riposti in apposito congelatore utilizzato esclusivamente per tale scopo.
 6. Gli imprenditori che effettuano la macellazione in azienda devono tenere un registro in cui sono annotati:
 - a) data di macellazione;
 - b) specie e numero dei capi macellati;
 - c) dichiarazione sul rispetto di tempi di sospensione, per eventuali progressi trattamenti farmacologici effettuati.
 7. Le carni macellate in azienda utilizzate per la vendita al consumatore finale sul luogo di produzione devono recare il bollo a placca con l'indicazione della ragione sociale e la sede dell'azienda.
 8. Gli scarti liquidi possono essere smaltiti tramite fertirrigazione con le modalità di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e trattamento delle acque reflue urbane.

REQUISITI DEI LOCALI DI MACELLAZIONE

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria i locali di macellazione devono avere i seguenti requisiti:
 - a) la zona per lo stordimento, il dissanguamento e la spiumatura o scuoiatura deve essere separata, anche tramite arredi o pannelli, dalla zona di eviscerazione; le operazioni di stordimento, dissanguamento e spiumatura possono essere effettuate anche in aree esterne con pavimento permeabile;
 - b) attrezzatura per lo stordimento conforme alla normativa vigente in materia di benessere degli animali;

- c) avere almeno un lato fuori terra ed avere areazione e illuminazione naturale pari a 1/14 della superficie calpestabile o, in alternativa, prevedere la necessaria integrazione con sistemi di aerazione e illuminazione artificiale;
 - d) pavimento lavabile e disinfettabile con pozzetto munito di griglia e sifone per la raccolta dei reflui e lo smaltimento delle acque di lavaggio;
 - e) pareti rivestite o trattate con materiale lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza di almeno 2 metri;
 - f) finestre, porte e aperture munite di dispositivi contro gli insetti e i roditori;
 - g) lavabo fornito di acqua corrente calda e fredda con comando di erogazione non manuale, di dispensatore per sapone liquido o in polvere e di distributore di asciugamani monouso; è ammessa la presenza di presa diretta per acqua da utilizzare esclusivamente per la pulizia dei locali;
 - h) attrezzature e utensili idonei, lavabili e disinfettabili;
 - i) contenitori idonei dotati di chiusura, che permettano il trasferimento delle carni macellate in frigoriferi ad armadio o pozzetto, destinati esclusivamente a tale uso;
 - j) contenitori idonei dotati di chiusura per il deposito di sangue e scarti della macellazione, da smaltire conformemente alla vigente normativa;
 - k) servizi igienici a disposizione degli operatori alimentari aventi i requisiti di cui al comma 2.
2. I servizi igienici per gli operatori alimentari devono avere in particolare i seguenti requisiti:
 - a) non essere direttamente comunicanti con il locale autorizzato;
 - b) avere uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l'antibagno dei servizi igienici e dotato di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero corrispondente a quello degli addetti. La porta dell'antibagno deve essere dotata di dispositivo per la chiusura automatica;
 - c) essere dotati di lavabo ad acqua corrente con comando di erogazione acqua non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.
 3. Durante la macellazione devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a prevenire la contaminazione primaria e secondaria delle carcasse.
 4. Il locale utilizzato per l'attività di macellazione non può essere destinato ad altre attività e deve essere pulito e disinfettato al termine delle operazioni di macellazione e prima del suo riutilizzo.
 5. La lavorazione delle carni ottenute dalla macellazione aziendale od extra aziendale è consentita utilizzando l'eventuale locale autorizzato per la preparazione dei pasti, alimenti e bevande o comunque in un locale autorizzato ai sensi della l. 283/1962.
 6. Qualora nella stessa azienda venga attivato anche un impianto di macellazione, è sufficiente un solo spogliatoio, munito di servizio igienico, per entrambe le strutture.

REQUISITI STRUTTURALI, IGIENICO SANITARI E DI SICUREZZA PER L'OSPITALITÀ - REQUISITI DELLE CAMERE E DELLE UNITÀ ABITATIVE

1. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, ai sensi dell'articolo 3 della legge, è ammesso derogare alla normativa vigente come di seguito specificato:

- a) un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernottato degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri e nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri l'utilizzo obbligatorio di appositi arredi deve consentire di riportare l'altezza minima a 2 metri.
 - b) un'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non inferiore a 2,20 metri.
2. Al fine di tener conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici, per la superficie illuminante di ciascun locale è consentito derogare alla normativa vigente a condizione che sia garantito un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Nel caso in cui vi sia una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri, il rapporto può essere ridotto ad 1/20 purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.
 3. Per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, possono essere consentite ulteriori deroghe a condizione che vi sia un progetto di intervento edilizio che garantisca, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi, e una adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.
 4. Le deroghe concesse ai sensi del presente articolo sono valide solo per l'uso dei locali a fini agrituristici.
 5. La ricettività delle camere ad uso agriturismo è determinata come segue:
 - per ciascuno dei posti letto non potrà essere computata una superficie superiore a 15 m² comprensiva dell'incidenza dei disimpegni e dei servizi igienici in ragione di uno per ogni camera con minimo due posti e un massimo di quattro posti letto.

REQUISITI PER L'OSPITALITÀ IN SPAZI APERTI

1. La superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti non deve essere inferiore a 80 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di autobloccanti e comunque in modo permeabile.
2. Per lo svolgimento dell'attività di ospitalità in spazi aperti devono essere rispettati i seguenti requisiti:
 - a) devono essere localizzati in prossimità delle piazzole:
 - 1) la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;
 - 2) l'impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;
 - 3) l'impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dei servizi;

- 4) l'installazione di recipienti lavabili per il servizio quotidiano di smaltimento dei rifiuti;
 - 5) in caso di ospitalità di caravan e autocaravan, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c.chimici.
- b) i servizi igienico-sanitari e i servizi di lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto.
- c) le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria.

DISPOSIZIONI PER LA CONDUZIONE DELLE PISCINE

CONDUZIONE DELLE PISCINE

1. La conduzione delle piscine è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie in materia di qualità delle acque e di sicurezza, tenuto conto di quanto previsto dall'accordo 16 gennaio 2003 (Accordo tra il Ministro della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio).
2. Il responsabile dell'igiene, della funzionalità della piscina e della sicurezza dei bagnanti è il titolare dell'azienda agricola o altri soggetti da lui incaricati.

CONTROLLI NELLA CONDUZIONE DELLE PISCINE

1. I controlli per la verifica del corretto funzionamento della piscina sono distinti in controlli interni, eseguiti a cura del responsabile della piscina, e controlli esterni di competenza dell'azienda ASL.
2. Il responsabile della piscina deve garantire la corretta gestione, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutti gli elementi funzionali che concorrono alla sicurezza della piscina.
3. I controlli interni sono eseguiti dall'imprenditore o dal personale da lui incaricato e riguardano la qualità dell'acqua, in ragione degli accessi alla piscina. Chi esegue i controlli deve essere a conoscenza della quantità e della qualità dei prodotti utilizzati per la disinfezione dell'acqua.
4. Qualora, in seguito all'autocontrollo effettuato, il responsabile riscontri valori dei parametri igienico-sanitari in contrasto con la corretta gestione della piscina, deve provvedere per la soluzione del problema e/o al ripristino delle condizioni ottimali.
5. La conduzione della piscina deve prevedere controlli periodici o forme di assistenza programmate.

ALLEGATO B

Determinazione delle ore lavoro per realizzare la condizione di prevalenza

1. PREMESSA

L'imprenditore agricolo per realizzare la prevalenza deve determinare le ore lavoro occorrenti per l'attività agricola e per le attività agrituristiche con il metodo standard di seguito illustrato. Le tabelle sotto riportate, che ogni tre anni o in seguito ad eventuali intervenute modifiche legislative, saranno aggiornate con deliberazione di Giunta Regionale su proposta del Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni, hanno validità esclusiva per la dimostrazione della prevalenza prevista dalla legge regionale e pertanto non utilizzabili per altri fini.

2. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALL'ATTIVITÀ AGRICOLA

L'imprenditore agricolo per determinare le ore lavoro necessarie per l'attività agricola con il metodo standard applica le tabelle A, B e C, dove sono indicate le ore lavoro massime teoricamente determinate per le principali colture ed allevamenti e dichiara nella relazione di cui all'articolo 7 della legge:

- 1) le caratteristiche produttive dell'azienda;
- 2) che l'azienda è condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola;
- 3) che l'azienda è condotta secondo gli eventuali disciplinari di produzione a cui è assoggettata;
- 4) se procede alla trasformazione e/o alla commercializzazione dei prodotti aziendali e in che misura.

2.1 DISPOSIZIONI GENERALI PER L'APPLICAZIONE DELLE TABELLE A, B e C

Per colture e allevamenti condotti secondo il metodo biologico o con tecniche di produzione integrata i valori indicati nelle tabelle A, B, e C sono incrementati rispettivamente del 20 per cento e del 10 per cento. Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti inferiore o uguale a 2.080 ore, i valori indicati indicate nelle tabelle A, B e C sono incrementate del 10 per cento al fine di considerare l'attività gestionale complessiva dell'azienda. Per le aziende agricole il cui tempo lavoro per l'attività agricola risulti superiore a 2.080 ore e inferiore o uguale a 4.160 ore, l'incremento è del 5 per cento.

Le province, se del caso, possono apportare per pratiche colturali tipiche e/o tradizionali, variazioni in aumento, fino al 30 per cento, rispetto ai valori delle tabelle A, B e C.

Le province possono prevedere colture ed allevamenti non inserite dal presente allegato e attribuire agli stessi specifici valori.

In caso di variazioni e/o nuovi inserimenti le Province ne dovranno dare sollecita comunicazione al Settore Interventi sul Territorio Agricolo, Bonifiche ed Irrigazioni al fine del previsto aggiornamento triennale.

Tabella A – Coltivazione ore standard/ettaro/anno

<i>Prodotto¹</i>	<i>Coltivazione² (ore/ha/anno)</i>	<i>Trasformazione³ (ore/ha/anno)</i>	<i>Commercializzazione⁴ (ore/ha/anno)</i>
Cereali	25	+10%	+20%
Foraggiere ed erba	70	+10%	+20%
Frutta	600	+20%	+20%
Mais	70	+10%	+20%
Ortaggi	650	+20%	+20%
Prati – pascolo, Pascolo	15	0	+10%
Ulivi	700	+10%	+20%
Vite	400	+20%	+20%
Nocciolo	300	+20%	+20%
Noce	150	+20%	+20%
Florovivaismo	2100	+20%	+20%
Tabacco	950	+20%	+20%
Piante aromatiche Orto familiare fino a 1000mq	1200 600 annue	+20%	+20%

Tabella B Silvicoltura – Ore standard/ettaro/anno

<i>Tipologia</i>	<i>Coltivazione/taglio (ore/ha/anno)</i>	<i>Commercializzazione⁵ (ore/ha/anno)</i>
Impianto coltivazione Arboricoltura da legno	300	0
Taglio bosco d'alto fusto	150	+20%
Taglio bosco ceduo	110	+20%
Coltivazione Castagneto da frutto	250	+20%
Cura e manutenzione delle superfici boscate	10	0

1 Se un ettaro è a coltura promiscua si considerano le ore impiegate nella coltura prevalente. Per le colture ortive ripetute nello stesso anno sulla stessa superficie le ore sono raddoppiate. Per le colture in serra le ore sono da incrementare del 30%.

2 Nei casi in cui il fondo aziendale risulti avere una pendenza media ponderata superiore all'8 per cento le ore previste per le coltivazioni sono incrementate del 10 per cento. La media ponderata deve essere documentata a cura e spese dell'imprenditore richiedente.

3 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiari di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

4 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiari di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

5 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiari di commercializzare almeno il 50 per cento della legna tagliata ovvero del frutto di castagno raccolto.

Tabella C1 – Zootecnia – Ore standard/capo/anno

<i>Allevamento⁶</i>	<i>Allevamento (ore/capo/anno)</i>	<i>Trasformazione prodotto⁷ (ore/capo/anno)</i>	<i>Commercializzazione prodotto⁸ (ore/capo/anno)</i>
Bovini ed equini da carne	40	+10%	+20%
Bovini da latte	60	+20%	+20%
Equini da trekking e da lavoro	50	0	0
Ovini - caprini	12	+10%	+20%
Suini 20	+10%	+20%	
Bassa corte	1,50	+10%	+10%

Per gli allevamenti di ungulati si applica la tabella dei suini. Per gli allevamenti di struzzi si applica la tabella degli ovicaprini equiparando 2 struzzi ad un capo di ovicaprini.

Tabella C2 - Zootecnia – Tabella ore standard/arnia/anno

<i>Allevamento</i>	Api
<i>Fino a 50arnie (ore/arnia/anno)</i>	10
<i>Da 51 a 200arnie (ore/arnia/anno)</i>	9
<i>Oltre 200 arnie (ore/arnia/anno)</i>	8
<i>Trasformazione (ore/arnia/anno)</i>	20%
<i>Commercializzazione prodotto¹⁰ (ore/arnia/anno)</i>	+20%

6 Nel caso di capi allevati in stalla (escluso brado o semibrado) i valori sono incrementati del 10 per cento per allevamenti in box e del 20 per cento per la stabulazione fissa.

7 I valori attribuiti alla trasformazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di procedere alla trasformazione di almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

8 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

9 I valori attribuiti agli allevamenti di bassa corte si applicano solo ad allevamenti con un numero di capi superiore a 50 unità.

10 I valori attribuiti alla commercializzazione sono applicati nel caso in cui l'imprenditore dichiara di commercializzare almeno il 50 per cento della quantità prodotta.

3. METODO STANDARD PER LA DETERMINAZIONE DELLE ORE LAVORO NECESSARIE ALLE ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

L'imprenditore agricolo che sceglie di determinare le ore lavoro necessarie alle attività agrituristiche con il metodo standard applica la tabella D dove sono indicate le ore lavoro forfettarie per le attività agrituristiche.

Per l'applicazione dei dati di cui alla tabella D si considerano i posti e il periodo di apertura autorizzati, a prescindere da quanto effettivamente svolto.

Tabella D – Tipologia attività – Ore standard/posto/anno

<i>Tipologia attività agriturstica</i>	<i>Ore lavoro/anno¹¹</i>
Agriturismo: solo ospitalità in camere e unità abitative	80/posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con colazione	95/posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con mezza pensione	120/posto letto
Agriturismo: ospitalità in camere e unità abitative con pensione completa	135/posto letto
Agriturismo: solo ristorazione	25/posto tavola/pasto ¹²
Agricampeggio	8/ospite
Agriturismo: attività didattiche, etc.	4 ore/giorno/attività ¹³
Agriturismo: attività didattiche, etc. con ristorazione	6 ore/giorno/attività ¹⁴
Agriturismo: eventi promozionali	25/giorno-evento ¹⁵
Agriturismo: degustazione	3 ore/giorno/degustazione ¹⁶

11 Le attività sono considerate con durata annuale. Nel caso di autorizzazione di durata inferiore all'anno si deve ridurre proporzionalmente le ore lavoro necessarie per la conduzione delle attività agrituristiche.

12 Si deve far riferimento a ogni singolo posto tavola autorizzato per ogni singolo pasto. Nel caso di autorizzazione per la somministrazione di due pasti al giorno (pranzo e cena) le ore lavoro indicate devono essere raddoppiate.

13 Per determinare le ore lavoro standard riferite all'attività didattiche, ricreative etc., si prescinde dal numero dei partecipanti e si calcola sui giorni di durata del corso, indipendentemente dalle ore effettivamente svolte.

14 Nel caso di corsi durante i quali è prevista la somministrazione pasti si devono sommare, alle ore previste per l'organizzazione del corso, le ore necessarie per la preparazione e somministrazione pasti fissate forfettariamente per ogni giorno del corso.

15 Per determinare le ore lavoro standard riferite agli eventi promozionali, si prescinde dal numero dei partecipanti e si moltiplica per il numero degli eventi.

16 L'attività di degustazione è considerata forfettariamente per ogni giorno di iniziativa di degustazione.





ASSE III

***Diversificazione
in attività
non agricole***

**MISURA
311**



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale

ASSE III



Diversificazione in attività non agricole



Dotazione finanziaria

10.053.016,60 euro



Articolazione della misura

Tipologie d'intervento

La misura viene attivata per offrire un'integrazione di reddito ai componenti della famiglia agricola mediante la promozione della diversificazione verso le attività non tradizionalmente agricole incluse quelle sociali. In sintesi, la misura fornisce un sostegno con l'obiettivo di:

- **favorire la piena occupazione dei componenti della famiglia agricola;**
- **contenere lo spopolamento delle aree marginali;**
- **garantire lo sviluppo sostenibile del territorio;**
- **promuovere l'uso di tecnologie multimediali;**
- **favorire la tutela del patrimonio naturale e culturale delle aree rurali.**

A tal fine sono previsti incentivi per il finanziamento di interventi all'interno delle aziende agricole di attività di agriturismo, mediante l'utilizzo di locali non più necessari alle attività agricole, da destinare ad alloggio e ristorazione, ad attività di divulgazione riguardanti il mondo rurale, ad attività sociali, ad attività di custodia, pensione e prime cure per animali domestici, ad attività artigianali tipiche del mondo rurale (lavorazione del legno, del ferro, del ricamo, della sartoria, della ceramica, etc.). Ancora saranno concessi finanziamenti per attività ricreative, sportive e di soggiorno all'area aperta attraverso la realizzazione di aree attrezzate ad agriturismo, a percorsi didattici-naturalistici e creazioni di piccoli impianti sportivi e la realizzazione di attività di servizio per la manutenzione del verde pubblico o privato e l'acquisto di macchinari per la rifunzionalizzazione di macchine irroratrici.



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale





Articolazione della misura

Tipologie d'intervento

A. Ristrutturazione di volumetrie aziendali per:

1. Alloggio e ristorazione
2. Attività didattiche
3. Attività sociali (ospitalità aziendale a favore di anziani, bambini in età prescolare, ospiti diversamente abili)
4. Attività di custodia, pensione e servizi per animali domestici
5. Attività artigianali (tipiche del mondo rurale)

B. Investimenti per la sistemazione di superfici aziendali



1. Agricampeggio
2. Aree verdi attrezzate

C. Acquisto di arredi ed attrezzature.

Beneficiari



Il destinatario degli interventi è:

-  Il titolare imprenditore agricolo, singolo o associato ai sensi dell'art.2135 del C.C.
-  Un componente della famiglia agricola come di seguito definito per le tipologie di intervento di seguito definite:
 - il coniuge;
 - i figli;
 - i nipoti;
 - i genitori del titolare;
 - i genitori del coniuge;
 - i fratelli del titolare;
 - i fratelli del coniuge.



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale

ASSE III

MISURA
311



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale





ASSE III

MISURA
311



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale



Spesa ammessa

Percentuale di contributo

L'intensità dell'aiuto è pari al **50% della spesa massima ammissibile** fissata in **euro 400.000,00** e comunque l'aiuto non potrà eccedere i **200.000,00 euro** per azienda e per un periodo di tre anni a decorrere dal momento della concessione del primo aiuto concesso a norma del (Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*"de minimis"*), GU L 379 del 28.12.2006).

Per le tipologie A il limite di spesa ammissibile totale comprensivo degli acquisti per arredi ed attrezzature è pari a:

- euro 400.000,00 per le tipologie a1 e a3;**
- euro 200.000,00 per le tipologia a2 e a4;**
- euro 300.000,00 per la tipologia a5;**

Per le tipologie B il limite di spesa ammissibile totale comprensivo degli acquisti per arredi ed attrezzature è pari a:

- euro 200.000,00 per la tipologie b1;**
- euro 150.000,00 per la tipologia b2;**



Area d'intervento

La misura trova attuazione nelle macroaree C, D1, D2 e indipendentemente dalla macroarea di appartenenza, nelle aree a parco istituite ai sensi della legge n.394/91 e LR n. 33/93 e l.m.i, e nelle aziende tabacchicole interessate da processi di riconversione.



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale





Requisiti di ammissibilità

Saranno considerati ammissibili tutti i progetti esecutivi corredati di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalle vigenti normative e per i quali il richiedente possieda:

- per le tipologie A1 e B1 iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici;
- per la tipologia A2 l'iscrizione nell'albo delle fattorie didattiche;
- per la tipologia B2 iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici o l'iscrizione nell'albo delle fattorie didattiche;
- per la tipologia A3, iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici con esperienza nel settore socio-sanitario e/o titolo di studio specifico o dimostrare di avere un collaboratore con gli stessi requisiti;
- per la tipologia A4 titolo di studio specifico, responsabile sanitario o dimostrare di avere un collaboratore con gli stessi requisiti;
- per la tipologia A5 esperienza professionale nella specifica attività che si intende intraprendere e/o titolo di studio specifico. Per gli investimenti relativi al controllo della funzionalità ed efficienza delle macchine irroratrici, iscrizione nell'albo regionale disciplinato dalla DGR n. 1006 del 15.06.2007;

Per le aziende che negli ultimi cinque anni hanno usufruito di un aiuto pubblico per l'attività agrituristica il beneficio sarà concesso solo nel caso l'intervento preveda un miglioramento qualitativo e/o un incremento della gamma dei servizi offerti. Inoltre il titolare dell'investimento deve dimostrare di aver partecipato o che si impegni a partecipare ad un corso sull'accoglienza rurale organizzato da organismi accreditati o dalla Pubblica Amministrazione.



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale



Spese ammissibili

Tipologia A

La misura prevede interventi sui fabbricati, per i quali non sono previsti aumenti di volumetria, se non quelli strettamente necessari per adeguamenti igienico sanitari quando, per comprovati motivi strutturali e di sicurezza, non sia possibile utilizzare le strutture esistenti e a condizione che le strutture e i volumi siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.

Nel dettaglio sono definite le seguenti limitazioni:



alloggio, per ciascun posto letto non potrà essere computata una superficie superiore a 20m² comprensiva dell'incidenza dei disimpegni e dei servizi igienici in ragione di uno per ogni camera con minimo due posti e un massimo di quattro posti letto.

Un'altezza minima dei locali adibiti al soggiorno e pernottamento degli ospiti non inferiore a 2,50 metri di altezza. In caso di soffitti inclinati l'altezza media può essere di 2,50 metri con altezze minime non inferiori a 2 metri; nel caso di altezze in gronda inferiori a 2 metri è obbligatorio l'utilizzo di arredi che consentano di riportare l'altezza minima a 2 metri.

L'altezza minima dei locali adibiti a servizi igienici e dei corridoi non può essere inferiore a 2,20 metri.

Deve essere garantito per ciascun locale un rapporto areo-illuminante pari al valore di 1/14. Nel caso in cui vi sia una distanza della parete del fabbricato da altre strutture superiore ai 15 metri, il rapporto può essere ridotto ad 1/20 purché siano presenti idonei sistemi di ricambio di aria negli ambienti.

Per immobili di particolare pregio storico e architettonico sottoposti a vincoli di non modificabilità delle aperture esterne, devono essere garantite, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico sanitarie dell'alloggio prevedendo una maggiore superficie dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata illuminazione, con impianti di illuminazione autonomi, e una adeguata ventilazione resa possibile dalla dimensione, tipologia e localizzazione delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.



ristorazione, per ogni posto mensa non potrà essere computata una superficie inferiore a 1,5 m², esclusa l'incidenza delle superfici destinate ai servizi.

I locali devono essere dotati di finestre esterne per garantire il ricambio d'aria. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione.





Spese ammissibili

Tipologia A

Per gli ospiti che usufruiscono della somministrazione devono essere disponibili due servizi, non comunicanti direttamente con i locali di somministrazione, uno dei quali deve permettere l'accesso ai diversamente abili.

i servizi devono essere dotati di:

- a) *pavimento lavabile e disinfettabile;*
- b) *pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;*
- c) *adeguata aerazione, naturale o meccanica;*
- d) *w.c. con impianto di scarico acqua a doppia erogazione;*
- e) *avabo fornito di sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso anche in tessuto, approvvigionato con acqua potabile calda e fredda, munito di comando di erogazione acqua non manuale;*
- f) *contenitore per rifiuti con comando a pedale.*



cucina, i locali adibiti a cucine-laboratori per la preparazione di pasti, alimenti e bevande devono avere i seguenti requisiti:

- a) *sufficiente aerazione ed illuminazione naturale garantita dalla presenza di aperture sull'esterno. Sono ammesse soluzioni artificiali integranti i sistemi di aerazione ed illuminazione;*
- b) *superficie minima di 10 metri quadrati fino a quindici pasti, con un incremento di 0,20 metri quadrati per ogni pasto oltre i quindici. La superficie può essere costituita dalla sommatoria dei locali adibiti rispettivamente alle funzioni di cui alle lettere f), g) e h);*
- c) *pareti trattate o rivestite con materiale impermeabile lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza minima di 2 metri;*
- d) *pavimento ben connesso lavabile e disinfettabile;*
- e) *finestre e porte esterne protette da dispositivo contro gli insetti ed i roditori;*
- f) *zona di lavaggio e preparazione alimenti dotata di lavello;*
- g) *zona di cottura;*
- h) *zona di lavaggio stoviglie, attrezzata con lavello e lavastoviglie;*
- i) *lavamani o lavello della zona lavaggio stoviglie purché dotato di comando di erogazione acqua non manuale e attrezzato con sapone liquido o in polvere e asciugamani monouso;*
- j) *contenitore per rifiuti con comando a pedale;*
- k) *cappa sovrastante il punto di cottura, dimensionata in modo tale da poter convogliare all'esterno i fumi ed i vapori oltre il colmo del tetto;*
- l) *tavoli da lavoro con superficie lavabile;*





Spese ammissibili

Tipologia A

- m) armadietti per riporre le stoviglie;
- n) armadio chiuso per il deposito dei materiali per la pulizia e la disinfezione, o apposito locale separato da quello dove gli alimenti e le bevande vengono immagazzinati, lavorati, trasformati, serviti e consumati;
- o) lavastoviglie, anche di tipo non industriale, qualora siano previsti non più di venti pasti;
- p) frigorifero, anche di tipo non industriale, di capacità adeguata e dotato di termometro di massima e di minima;
- q) spazio, o locale, idoneo per lo stoccaggio e la conservazione degli alimenti con scaffali in materiale lavabile e disinfettabile;
- r) servizi igienici per gli operatori alimentari che devono avere in particolare i seguenti requisiti:
 - non essere direttamente comunicanti con il locale autorizzato;
 - avere uno spogliatoio, eventualmente identificabile con l'antibagno dei servizi igienici e dotato di armadietti individuali a doppio scomparto, lavabili e disinfettabili, in numero corrispondente a quello degli addetti. La porta dell'antibagno deve essere dotata del dispositivo per la chiusura automatica;
 - essere dotati di lavabo ad acqua corrente con comando di erogazione acqua non manuale, distributore di sapone liquido o in polvere e con asciugamani monouso.

Nel caso in cui il locale autorizzato sia all'interno o nelle vicinanze dell'abitazione, è ammessa la possibilità di utilizzare, per gli operatori alimentari, i servizi igienici dell'abitazione, purché diversi da quelli a disposizione del pubblico.



sala comune, per una superficie minima di 30 m², esclusa l'incidenza delle superfici destinate a disimpegno e servizi in ragione di uno per sala accessibile ai diversamente abili.



attività didattica, per ciascuna sala o laboratorio didattico, non potrà essere computata una superficie superiore a 50 m² comprensiva dell'incidenza dei disimpegni e dei servizi igienici in ragione di due per ogni sala, uno dei quali deve permettere l'accesso ai diversamente abili;







Nel caso in cui le strutture sono finalizzate all'accoglienza di ospiti non normodotati (non vedenti, ipovedenti, sordi, sordomuti, etc), dovranno rispettare le normative vigenti in materia.





Spese ammissibili

Tipologia A

-  **attività di custodia per animali domestici**, per i laboratori per la cura e l'igiene degli animali ospitati, può essere computata una superficie non superiore a 30 m² comprensiva dei disimpegni e dei servizi igienici in ragione di uno per laboratorio;
-  **attività artigianali svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie**, per ciascun laboratorio non potrà essere computata una superficie superiore a 70 m² comprensiva dell'incidenza dei disimpegni e dei servizi igienici in ragione di uno per laboratorio. Le produzioni artigianali dovranno interessare attività del mondo rurale o che rischiano di sparire, ottenute utilizzando prevalentemente attrezzature o risorse dell'azienda.
-  **officine**, la superficie computata dovrà garantire i requisiti minimi delle vigenti norme in materia;
-  **punto vendita**, per ciascuno di essi non potrà essere computate una superficie superiore a 30 m² comprensiva dell'incidenza dei servizi igienici in ragione di uno per punto vendita;



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale




Spese ammissibili

Tipologia B

La misura prevede la sistemazione di aree esterne per realizzare agricompegni ovvero impianti destinati ad attività ricreative e sportive, didattiche, culturali, percorsi didattici e naturalistici, aree recintate e coperte per la custodia di animali domestici per una superficie minima per ospite di 2 m² e recupero di impianti per la custodia/pensione di cavalli, allacciamenti idrici, elettrici di servizi igienico sanitari e di tutti gli interventi atti a migliorare l'accessibilità e la viabilità aziendale. La realizzazione di tali strutture dovrà comportare il minimo impatto ambientale e prevedere l'impiego di materiali tradizionalmente utilizzati nella zona nonché permettere l'infiltrazione delle acque meteoriche.

Nel dettaglio sono definite le seguenti limitazioni fisiche:

 **agricompeggio**, la superficie delle singole piazzole per l'ospitalità in spazi aperti non deve essere inferiore a 80 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua e di polvere tramite l'inerbimento del terreno o l'uso di autobloccanti che comunque devono garantire l'infiltrazione delle acque.

Deve essere assicurata in prossimità delle piazzole:

- 1) *la fornitura di acqua potabile e di energia elettrica;*
- 2) *l'impianto di prevenzione incendi, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti;*
- 3) *l'impianto elettrico a colonnine, da realizzarsi nel rispetto delle norme vigenti, con punti luce atti a consentire la fruizione della viabilità e l'illuminazione dei servizi;*
- 4) *l'installazione di recipienti lavabili e opportunamente diversificati per il servizio di smaltimento differenziato dei rifiuti;*
- 5) *in caso di ospitalità di caravan e autocaravan, un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per w.c. chimici;*
- 6) *i servizi igienico-sanitari e i servizi di lavanderia non possono essere realizzati in strutture precarie o mobili. La lavanderia può essere realizzata anche all'aperto.*
- 7) *le attrezzature per il lavaggio stoviglie devono essere installate in uno spazio distinto da quello destinato alle attrezzature per il lavaggio biancheria.*

L'allacciamento alla viabilità aziendale dovrà aver luogo con una pista interna e di servizio della larghezza massima di mt. 2,5.





Spese ammissibili


Tipologia B



aree verdi attrezzate, gli impianti sportivi a carattere ricreativo possono essere realizzati a condizione che siano strettamente funzionali al soggiorno temporaneo degli ospiti e che siano adeguatamente inseriti nel contesto rurale.

Tipologia C

La misura prevede, oltre alle macchine, attrezzature e specifici macchinari per le attività già descritte ivi compresi le attrezzature multimediali, la possibilità di acquistare attrezzature e macchinari per la manutenzione del verde pubblico e/o privato e per l'acquisto di macchinari per il controllo della funzionalità ed efficienza delle macchine irroratrici, come disciplinato dalle **D.G.R. n. 1006 del 15/06/2007** e **DRD n. 217 del 03/07/2007**.





Domande e Documentazione

I destinatari degli interventi, così come sopra specificati, per accedere alla misura, dovranno inoltrare all'attuatore territorialmente competente la seguente documentazione:

Per la tipologia A1. Ristrutturazione di volumetrie aziendali per alloggio e ristorazione

Oltre a quanto dettato nei requisiti di ammissibilità;

- titolo di proprietà dell'azienda; (fascicolo aziendale)
- titolo di conduzione (escluso il comodato) dell'azienda regolarmente registrato e con durata residuale di almeno 7 anni;
- relazione tecnico – economica nella quale vengono illustrate le finalità perseguite e i risultati attesi ed indicate le particelle interessate dall'intervento;
- progetto d'investimento esecutivo ai sensi delle vigenti disposizioni corredato dalle autorizzazioni, pareri e nulla osta amministrativi occorrenti;
- elaborati grafici di stato e di progetto (planimetria, piante, prospetti, sezioni e disegni in dettaglio con particolari costruttivi);
- computo metrico estimativo analitico aggregato così'ec come disciplinato nelle disposizioni generali;
- tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido;
- prospetto finanziario delle fonti e degli esborsi;
- quadro economico del progetto;
- autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'intervento (solo per gli affittuari) e/o dei comproprietari;
- (D.I.A.) dichiarazione di inizio dei lavori rese in tempo utile per consentire all'autorità preposta di esprimere il proprio eventuale dissenso. In ogni caso dovranno essere accompagnate da espressa dichiarazione resa dal richiedente circa l'assenza di rilievi posti a loro carico.



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale





Domande e Documentazione

Dichiarazioni con le quali il beneficiario si impegna a:

- non distogliere dal previsto uso l'immobile e gli investimenti mobili per almeno 5 anni ed a restituire il contributo ricevuto, gravato degli interessi e penalità di legge, in caso di mancato rispetto dell'impegno stesso;
- non cedere disgiuntamente dall'azienda, per la durata del suddetto vincolo, i beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento;
- custodire per almeno 5 anni dalla liquidazione dei contributi concessi la documentazione giustificativa di spesa e di pertinenza del progetto approvato, opportunamente organizzata e fascicolata, nonché ad esibirla in caso di controlli e verifiche svolte dagli Uffici preposti;
- comunicare entro 30 giorni eventuali variazioni in ordine a quanto dichiarato in domanda;
- rispettare le norme sull'informazione e pubblicità stabilite dall'allegato VI del Reg. (CE) 1974/06 (l'obbligo esiste se l'importo dell'investimento è superiore a € 50.000);
- collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio, e, in particolare, a fornire ogni altro documento richiesto ed a consentire le ispezioni al personale incaricato;
- rispettare le norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro (D.L.vo 626/94);
- rispettare le condizioni del bando della presente misura inclusa la regola del "de minimis". In caso di mancato rispetto delle condizioni anzidette il richiedente si impegna a rimborsare il contributo riscosso maggiorato degli interessi legali e delle penalità di legge;

attesti:

- di essere pienamente a conoscenza del contenuto del bando di attuazione della Misura e delle disposizioni generali del PSR 2007 - 2013 della Regione Campania e di accettare gli obblighi derivanti dalle disposizioni in essi contenute;
- che vi è corrispondenza tra quanto riportato nella versione informatica della domanda di aiuto e del formulario e quanto riportato nella versione cartacea degli stessi;



ASSE III



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale



Domande e Documentazione

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. Del 30.06.2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento teso all'ottenimento dei benefici economici;
 - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, riguardanti i criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dalle norme della condizionalità di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1969/07 ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
- che non sussiste alcun accertamento definitivo di inadempimento contributivo previdenziale e/o assistenziale a proprio carico;
 - che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
 - di non avvalersi di piani individuali di emersione ai sensi della Legge 383/2001 e ss.mm. ed ii., ovvero di aver concluso il periodo di emersione, come previsto dalla medesima legge;
 - che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
 - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul luogo del lavoro (D.L.vo 626/94) ovvero di aver regolarizzato la propria posizione;
 - di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari di cui al Titolo VI capo II e Titolo VIII capo II del codice penale ed agli artt 5,6 2e 12 della L.283/1962;
 - di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato o con emissione di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero con applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per reati contro la Pubblica Amministrazione e per i delitti di truffa aggravata (se il fatto è commesso in danno della Stato o di un altro ente pubblico: art. 640 co.2 n.1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640 bis c.p.), partecipazione a una organizzazione criminale (art. 416 – bis c.p.), riciclaggio (art 648 – bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art.648 – ter c.p.);
 - che i dati riportati nel fascicolo aziendale sono completi e veritieri;
 - è in grado di far fronte alla quota di cofinanziamento a proprio carico;



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale





Domande e Documentazione

- di non aver fruito dei finanziamenti a valere sul POR Campania 2000-2006 per i quali:
 - o sono stati emessi provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi non determinati da espressa volontà di rinuncia manifestata dagli interessati;
 - o è ancora in corso contenzioso amministrativo;
 - o sono stati adottati e permangono ancora vigenti provvedimenti di sospensione del finanziamento;
 - o si è dovuto procedere a recuperi delle somme liquidate a mezzo escussione delle polizze fidejussorie mantenute in garanzia degli importi pagati.
 - o è ancora atteso il pagamento delle sanzioni comminate e/o la restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati.
 - o sono ancora in corso di realizzazione progetti finanziati.

Nel caso il richiedente sia una società, la documentazione deve essere integrata con:

- statuto e atto costitutivo, in copia conforme all'originale;
- deliberazione, in copia conforme all'originale, con la quale il Consiglio di Amministrazione approva il progetto con la relativa previsione di spesa, si accolla la quota di cofinanziamento a proprio carico ed autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento.



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale



Domande e Documentazione

Nel caso in cui il finanziamento richiesto superi l'importo di euro 154.937,07:

- dichiarazione attestante che non sussistono a proprio carico "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia) e, in caso di società, nei confronti di tutte le persone di cui al DPR 252/1998 art.2 (amministratori e soci);

A2. Ristrutturazione di volumetrie aziendali per attività didattiche

- Iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie didattiche (tipologia A);
- La documentazione già riportata per la tipologia A.

A 3. Ristrutturazione di volumetrie aziendali per attività sociali

(ospitalità aziendale a favore di anziani, bambini in età prescolare, ospiti diversamente abili)

- Iscrizione nell'elenco regionale degli operatori agrituristici;
 - avere esperienza nel settore socio-sanitario/ titolo di studio specifico/ avere un collaboratore operatore socio-sanitario;
 - La documentazione già riportata per la tipologia A1.

A4 Ristrutturazione di volumetrie aziendali per attività di custodia, pensione e servizi per animali domestici

- titolo di studio specifico titolo, essere responsabile sanitario
- avere un collaboratore responsabile sanitario;
- quando il beneficiario non è titolare aziendale ma componente della famiglia agricola, il titolare autorizza l'intervento e contestualmente si assume la corresponsabilità solidale in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
- La documentazione già riportata per la tipologia A1.



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale





Domande e Documentazione

ASSE III



A5. Ristrutturazione di volumetrie aziendali per attività artigianali (tipiche del mondo rurale)

- esperienza professionale nella specifica attività che si intende intraprendere e/o titolo di studio specifico;
- per gli investimenti relativi al controllo della funzionalità ed efficienza delle macchine irroratrici, iscrizione nell'albo regionale istituito con D.R.D n.79 del 01/04/2008;
- quando il beneficiario non è titolare aziendale ma componente della famiglia agricola, il titolare autorizza l'intervento e contestualmente si assume la corresponsabilità solidale in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;
- La documentazione già riportata per la tipologia A1.

B1. Investimenti per la sistemazione di superfici aziendali per agricompeggio

- La documentazione già riportata per la tipologia A1

B2. Investimenti per la sistemazione di superfici aziendali per aree verdi attrezzate

- iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori agrituristici o l'iscrizione nell'albo delle fattorie didattiche;
- La documentazione già riportata per la tipologia A1.

Attesa l'esigenza di accelerare al massimo l'iter di realizzazione degli interventi, le istanze che fossero corredate da documentazione e/o dichiarazioni incomplete o carenti non saranno ammesse alla valutazione. I progetti d'investimento che non dovessero risultare definitivi o esecutivi non saranno ammessi all'istruttoria, non essendo consentito l'integrazione degli atti prodotti.



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale



Criteri di selezione

La selezione dei progetti sarà effettuata sulla base dei criteri indicati per le ditte individuali e/o per le società:

Priorità e coefficienti di valutazione				
FATTORI DI VALUTAZIONE	PESO A	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	VALORE B	PUNTI
A - REQUISITI OGGETTIVI DEL RICHIEDENTE				
A1. età del richiedente/media dei soci	10	Fino a 40 anni	1	
		Oltre i 40 e fino a 60 anni	0,7	
		Oltre i 60 anni	0,5	
A2. sesso femminile/presenza di socie	5	SI	1	
		NO		
A3. titolo di studio titolare/rappresentante legale	5	Laurea	1	
		Diploma	0,7	
		Attestato	0,5	
Subtotale A	20			
B - REQUISITI OGGETTIVI DELL'AZIENDA				
B1. ruralità del territorio comunale dove è ubicata l'azienda	10	SAT/STC > o uguale a 0,60	1	
		Densità abitativa < o = a 150 abitanti/km2	0,7	
		N. abitanti < o = a 5.000	0,5	
B2. superfici aziendali ricadenti nelle macroaree D1 e D2 in aree parco	15	SI	1	
		NO (in D1 e D2)	0,8	
B3. aziende ricadenti in area parco	10	SI	1	
		NO		
B3. aziende tabacchicole in ricon-versione e/o con superfici aziendali ricadenti nella macroarea C	5	SI	1	
		NO		
Subtotale B	40			
C - VALIDITÀ DEL PROGETTO				
C1. uso di tecnologie biocompatibili/ fonti di energia rinnovabili	10	Alto (*)	1	
		Medio (*)	0,7	
		Basso (*)	0,5	
C2. costo investimento/numero occupati	10	Alto (**)	1	
		Medio (**)	0,7	
		Basso (**)	0,5	
C3. risparmio idrico	10	SI	1	
		NO		
C4. ciclo dei rifiuti oltre le norme obbligatorie	5	SI	1	
		NO	0,5	
C5. integrazione e collegamento con altri progetti dell'asse 1 del PSR	5	SI	1	
		NO	0,5	
Subtotale C	40			
TOTALE	100			





Criteri di selezione

- (*) **Alto** quando sul totale della spesa (escluso gli acquisti per arredi) + del 20% è imputabile a tecnologie biocompatibili /energie rinnovabili;
- (*) **Medio** quando sul totale della spesa (escluso gli acquisti per arredi) almeno il 20% è imputabile a tecnologie biocompatibili/energia rinnovabile;
- (*) **Basso** quando sul totale della spesa (escluso gli acquisti per arredi) meno del 20% è imputabile a tecnologie biocompatibili/energie rinnovabili.
- (**) **Alto** quando + del 30% dei componenti famigliari trova piena occupazione;
- (**) **Medio** quando almeno il 30% dei componenti familiari trova piena occupazione;
- (**) **Basso** quando meno del 30% dei componenti familiari trova piena occupazione.

I progetti (aziende) ricadenti in Comuni sul cui territorio sono ubicate una o più discariche attive per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, avranno diritto ad una maggiorazione del 10% del punteggio totale conseguito dal progetto stesso.

I destinatari dell'intervento devono dimostrare di essere in grado di poter far fronte alla copertura della quota di propria spettanza.

Il punteggio totale assegnato a ciascun progetto ai fini della predisposizione della graduatoria di merito sarà dato dalla somma dei punteggi assegnati allo stesso per ognuno dei parametri di valutazione considerati, fino ad un massimo di 100 punti.

Saranno selezionate, ai fini del finanziamento, tutte le iniziative che avranno riportato almeno la metà del punteggio previsto per la categoria "Valutazione del progetto", pari per la presente misura a 20 punti e con un totale minimo di 35 punti.

Le iniziative selezionate saranno ammesse a finanziamento, secondo l'ordine di graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

In caso di parità di punteggio sarà finanziato il progetto la cui previsione di spesa risulta più bassa, in caso di ulteriore parità si prenderà in considerazione la minore età anagrafica e per le società la data di costituzione più recente.



ASSE III

MISURA
311



Programma
di Sviluppo Rurale
PSR CAMPANIA
2007/2013

ASSE III
Qualità della vita
nelle zone rurali e
diversificazione
dell'economia rurale

